

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

Con deliberazione consiliare del 9 giugno 1954 è stato autorizzato a favore del prof. Puggioni il pagamento del $\frac{4}{5}$ della rendita di quiescenza a partire dal 1° giugno 1954. Su data 25 aprile 1955 il prof. Puggioni ha ottenuto un decreto di ingiunzione a carico dell' I. N. F. per l'importo di lire 5.592.189.- pari a $\frac{4}{5}$ del trattamento di rendita per il periodo 1° novembre 1951-31 maggio 1954. Infatti il prof. Puggioni sinora si è dimostrato consenziente alla trattativa di $\frac{1}{5}$ della rendita di quiescenza a scampito passività verso l' I. N. F.

Contro il detto decreto del Tribunale di Roma l' I. N. F. ha proposto opposizione, con il patrocinio dell' avv. Agostino Bisori, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del magistrato ordinario dovendosi la causa ritenere di competenza del giudice amministrativo. L' I. N. F. ha quindi proposto il regolamento di giurisdizione avanti